

le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ».

16. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: al 2,5 per cento con le seguenti: al 3,5 per cento.

25. 40. (ex 24. 58). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni n. 2 e 8 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 41. (ex 24. 38). Giancarlo Giorgetti, Cè, Dalla Rosa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
25.81 DEL GOVERNO.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il 70, con le seguenti: 90.

Compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 25. 81. 2. Cè.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il 70, con le seguenti: 80.

0. 25. 81. 1. Cè.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il, con le seguenti: del.

0. 25. 81. 3. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di una quota massima del 50 per cento, con le seguenti: nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento.

Conseguentemente, al comma 8, le parole: 150 sono sostituite dalla parola: 80 ed è aggiunto il seguente periodo: Il predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annui, corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

25. 81. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: di una quota massima con le seguenti: di una quota minima.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 500.000;

2001: — 500.000;

2002: — 500.000.

25. 92 (ex Tab. A. 119). Di Capua.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2000: — 300.000;

2002: — 200.000.

25. 42. (ex Tab. A. 101). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 43. (ex 24. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 85 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 350.000;

2000: — 262.500;

2002: — 175.000.

25. 44. (ex Tab. A. 100). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 45. (ex 24. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 300.000;

2001: — 225.000;

2002: — 150.000.

25. 46. (ex Tab. A. 99). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 70 per cento.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

25. 13. (ex Tab. A. 152). Cuccu.

Al comma 1, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 25 per cento.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

25. 7. (ex 24. 12). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 2 e 8.

25. 4. (ex 24. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 2.

25. 3. Bonato, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

25. 14. (ex Tab. A. 151). Cuccu.

Al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

25. 8. (ex 24. 7). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 2, sostituire la parola: 25 con le seguenti: 24,001.

25. 16. (ex serie 46) Malavenda.

Seguono altri 900 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, sostituire la parola: 25 con la seguente: 24,0999.

25. 17. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

25. 47. (ex 24. 28). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 48. (ex 24. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

25. 49. (ex 24. 59). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

Al comma 3 sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa, con le seguenti parole: nelle misure stabilite dai contratti collettivi nazionali.

25. 82. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

25. 9. (ex 24. 8). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 50. (ex 24. 43). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 51. (ex 24. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4 dopo le parole: libero-professionale, inserire le seguenti parole: è stabilita dai contratti collettivi nazionali, per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione.

25. 83. Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 52. (ex 24. 47). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 53. (ex 24. 46). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 4 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 54. (ex 24. 45). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e di laboratorio aggiungere le seguenti: sono prescritte secondo scienza e coscienza del medico curante che non è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai protocolli diagnostici e terapeutici.

25. 55. (ex 24. 18). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a totale carico dei richiedenti con le seguenti: per il 70 per cento a carico dei richiedenti e per il 30 per cento a carico della regione.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 56. (ex 24. 49). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 57. (ex 24. 48). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

25. 58. (ex 24. 50). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa con le seguenti: nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

25. 84. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

25. 10. (ex 24. 9). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

25. 60. (ex 24. 52). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

25. 59. (ex 24. 51.) Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto obbligo delle aziende, in attesa della realizzazione di spazi idonei, separati e distinti, individuati d'intesa tra l'azienda ed il consiglio dei sanitari, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero-professionale *intramoenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, secondo un volume d'affari pari all'attività istituzionale su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatati dall'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa. Le eventuali spese di affitto dello studio privato sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

**Segue compensazione del Gruppo MISTO-
UDEUR.**

25. 2 (ex 24. 56). Manzione, Di Nardo.

Sopprimere il comma 6.

25. 77. (ex 24. 543). Malavenda.

Al comma 6, dopo la parola: dirigenti aggiungere la seguente: medici.

25. 62. (ex 24. 21). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti: la cui retribuzione complessiva non può superare di dieci volte quella prevista per il più basso livello retributivo corrisposto ai lavoratori dipendenti del settore.

25. 23. (ex 24. 515). Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti parole: la cui retribuzione complessiva lorda non può

superare di sette volte la media retributiva dei lavoratori dipendenti del settore.

25. 24. (ex 24. 514). Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti: che operano liberi dai vincoli previsti dai protocolli diagnostici e terapeutici.

25. 61. (ex 24. 23). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, dopo le parole: in relazione alle specifiche prestazioni aggiungere le seguenti: garantendo al dirigente medico la libertà di operare professionalmente secondo scienza e coscienza.

25. 63. (ex 24. 22). Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per la libera professione extramuraria in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applica la riduzione prevista dall'articolo 72, comma 5, della medesima legge n. 448, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 1999 e la data nella quale dovrà essere nuovamente esercitata l'opzione.

**Seguono le compensazioni del Gruppo di
Alleanza nazionale.**

25. 64. (ex 24. 14) Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere i commi 7 e 8.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega
forza nord per l'indipendenza della Padania.**

25. 65. (ex 24. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 7.

25. 25. (ex 24. 542). Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste d'attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero-professionale *intramoenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatì dell'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa.

25. 66. (ex 24. 1). Del Barone, Lucchese.

Sopprimere il comma 8.

25. 26. (ex 24. 541). Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 100 miliardi di lire al fondo per l'esclusività dei dirigenti; ciò che resta viene destinato ad effettuare la sperimentazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1998 ad iniziare dalle malattie cardiovascolari e tumorali.

25. 11. (ex 24. 10). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: in misura non superiore a 150 miliardi di lire.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 67. (ex 24. 36). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

25. 27. (ex 24. 501 e 24. 533). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

25. 29. (ex 24. 516). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

25. 30. (ex 24. 517). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi di lire *con le seguenti:* 300 miliardi di lire.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 68. (ex 24. 37). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e due milioni.

25. 18. (ex serie n. 47) Malavenda.

Seguono altri 7.208 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi *con le seguenti:* 149 miliardi e 999 milioni.

25. 19. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

25. 31. (ex 24. 540). Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due giorni.

25. 20. (ex serie n. 48) Malavenda.

Seguono altri 125 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 152 giorni.

25. 21. Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sei settimane.

25. 32. (ex 24. 552). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci settimane.

25. 33. (ex 24. 554). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

25. 34. (ex 24. 551). Malavenda.

Al comma 9, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: conclusiva e definitiva.

25. 69. (ex 24. 24). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e letta entro la fine del settimo mese dalla entrata in vigore della presente legge.

25. 70. (ex 24. 25). Conti, Gramazio, Carlesi.

Sopprimere il comma 10.

*** 25. 6.** (ex 24. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 10.

*** 25. 35.** (ex 24. 539). Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

25. 12. (ex 24. 11). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1998, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355), modificare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

25. 85. La Commissione.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole da: ancorché fino alla fine della lettera con le seguenti: non siano state depubblicizzate

25. 5. Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 300.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti del 5 per cento.

25. 15. (ex 0. Tab. A. 10. 59). Cuccu.

Sopprimere il comma 13.

Seguono le compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale per 750 miliardi.

25. 71. (ex 24. 26). Conti, Gramazio, Carlesi.

Sopprimere il comma 13.

Seguono le compensazioni nn. 1, 3 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 72. (ex 24. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, modificare gli importi come segue:

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

25. 1. (ex Tab. A. 188). Saia, Maura Cossutta.

Al comma 13, sostituire le parole: 2,5 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero della sanità, aggiungere la voce: decreto-legge n. 450 del 1998 — sanità cap. 7580:

2000: + 50.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

25. 80. (ex Tab. D. 22) Maura Cossutta, Saia, Di Capua, Cuccu, Polenta, Ruggeri, Pozza Tasca, Procacci, Valpiana, Battaglia, Buffo, Manzione, Parenti, Carlesi.

Sopprimere il comma 14.

25. 36. (ex 24. 536). Malavenda.

Al comma 14, sostituire le parole: 750 miliardi di con le seguenti: 749 miliardi, 900 milioni e 2.

25. 75. (ex serie n. 50) Malavenda.

Seguono altri 2.950 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 14, sostituire le parole: 750 miliardi di con le seguenti: 749 miliardi, 900 milioni e 3001.

25. 76. Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

25. 37. (ex 24. 535). Malavenda.

Al comma 15, dopo le parole: e della programmazione economica aggiungere le seguenti: acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato - Regioni.

25. 73. (ex 24. 27). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 15, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

25. 74. (ex 24. 13). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 16.

25. 38. (ex 24. 534). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
25. 01 DEL GOVERNO.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° febbraio 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 30 gennaio 2000.

0. 25. 01. 3. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° marzo 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 28 febbraio 2000.

0. 25. 01. 1. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° luglio 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 30 giugno 2000.

0. 25. 01. 4. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001 con le seguenti: al 1° settembre 2000 ».

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000 con le seguenti: al 30 agosto 2000.

0. 25. 01. 2 Fontanini, C'è.

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Proroghe termini e disposizioni in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).

1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare è prorogato al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente il termine di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 dicembre 2000.

25. 01. Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 no-

vembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione

dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:	2001: -900 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2002: -900 miliardi.
2001: -50 miliardi;	Compensazione n. 5.
2002: -50 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>
2000: -1.510 miliardi;	<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>
2001: -1.510 miliardi;	<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>
2002: -1.510 miliardi.	<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
Compensazione n. 4.	
<i>All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>	2000: -100 miliardi;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	2001: -100 miliardi;
2000: -400 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2001: -400 miliardi;	<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
2002: -400 miliardi.	2000: -85 miliardi;
Ministero delle politiche agricole:	2001: -85 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2001: -200 miliardi;	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):</i>
2002: -200 miliardi.	2000: -100 miliardi;
Ministero delle comunicazioni:	2001: -100 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2001: -50 miliardi;	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
2002: -50 miliardi.	2000: -500 miliardi;
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: -500 miliardi;
2000: -250 miliardi;	2002: -500 miliardi.
2001: -250 miliardi;	
2002: -250 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6